

80.2 bis. (Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III:
Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione II:
Dell'istruzione della causa 80-bis. (Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione)

Art. 80-bis. (Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione)

La rimessione al collegio, a norma dell'articolo 187 del Codice può essere disposta dal giudice istruttore anche nell'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello